



Decreto del Consiglio federale concernente il conferimento di un'autorizzazione di principio per la sperimentazione del voto elettronico nei Cantoni di Berna, Lucerna, Basilea Città, Neuchâtel e Ginevra negli anni 2017 e 2018

del 2 dicembre 2016

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 8a della legge federale del 17 dicembre 1976¹ sui diritti politici;
esaminate le richieste dei Cantoni di Berna, Lucerna, Basilea Città, Neuchâtel e
Ginevra;

visti i seguenti contratti e le seguenti convenzioni:

convenzione del 15 giugno 2009 tra il Cantone di Basilea Città, il Cantone di Ginevra e la Confederazione Svizzera sulla possibilità di ospitare gli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto del Cantone di Basilea Città nel sistema di voto elettronico del Cantone di Ginevra nell'ambito di votazioni popolari federali;

convenzione del 23 aprile 2010 tra il Cantone di Berna, il Cantone di Ginevra e la Confederazione Svizzera sulla possibilità di ospitare gli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto del Cantone di Berna nel sistema di voto elettronico del Cantone di Ginevra nell'ambito di votazioni popolari federali e cantonali;

convenzione del 3 agosto 2010 tra il Cantone di Lucerna, il Cantone di Ginevra e la Confederazione Svizzera sulla possibilità di ospitare gli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto del Cantone di Lucerna nel sistema di voto elettronico del Cantone di Ginevra nell'ambito di votazioni popolari federali;

convenzione addizionale del 10 febbraio 2016 alla convenzione del 15 giugno 2009 tra il Cantone di Basilea Città, il Cantone Ginevra e la Confederazione Svizzera sulla possibilità di ospitare gli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto del Cantone di Basilea Città nel sistema di voto elettronico del Cantone di Ginevra nell'ambito di votazioni popolari federali;

contratto del 20 novembre 2016 tra il Cantone di Neuchâtel e La Posta sul sistema di voto elettronico,

decreta:

¹ RS 161.1

1. I Cantoni di Berna, Lucerna, Basilea Città e Ginevra sono autorizzati a sperimentare il voto elettronico in occasione delle votazioni popolari del 12 febbraio 2017, 21 maggio 2017, 24 settembre 2017, 26 novembre 2017, 4 marzo 2018, 10 giugno 2018, 23 settembre 2018 e 25 novembre 2018.
2. Il Cantone di Neuchâtel è autorizzato a sperimentare il voto elettronico in occasione delle votazioni popolari del 12 febbraio 2017, 21 maggio 2017, 24 settembre 2017, 26 novembre 2017 e 4 marzo 2018. Il rilascio di un'ulteriore autorizzazione di principio al Cantone di Neuchâtel presuppone che siano adempiuti i requisiti in materia di accessibilità (norma eCH-0059).
3. Per le prove di voto elettronico si applicano le seguenti condizioni particolari:

a. Condizioni particolari per la sperimentazione del voto elettronico secondo il Cantone

Condizioni Cantone	Sistema di voto elettronico impiegato	Quota massima dell'elettorato cantonale ammesso (secondo l'art. 27 ^f cpv. 2 ODP nel verificare il rispetto dei limiti si tiene conto degli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto)	Concerne le votazioni a livello			Campo d'applicazione territoriale delle sperimentazioni (art. 27 ^d lett. c ODP) ²	L'autorizzazione di principio concerne le votazioni popolari federali seguenti:
			federale	cantonale	comunale		
Berna	Sistema del Cantone di Ginevra (ospitante)	30 %				Svizzeri all'estero	12 febbraio 2017 21 maggio 2017 24 settembre 2017 26 novembre 2017 4 marzo 2018 10 giugno 2018 23 settembre 2018 25 novembre 2018
Lucerna	Sistema del Cantone di Ginevra (ospitante)	30 %				Svizzeri all'estero	
Basilea Città	Sistema del Cantone di Ginevra (ospitante)	30 %				Tutto il territorio (aventi diritto di voto portatori di un handicap iscritti al voto elettronico)	
Ginevra	Sistema del Cantone di Ginevra	30 %				Tutto il territorio (aventi diritto di voto iscritti al voto elettronico)	
Neuchâtel	Sistema della Posta Svizzera	30 %				Tutto il territorio (aventi diritto di voto con contratto di utente per lo Sportello unico [Guichet unique])	

² I Cantoni di Basilea Città, Ginevra e Neuchâtel devono indicare alla Cancelleria federale per ogni scrutinio il numero di aventi diritto di voto residenti in Svizzera che si sono iscritti per il voto elettronico. La Cancelleria federale conferisce l'autorizzazione per la votazione popolare soltanto se la quota non supera il 30 per cento dell'elettorato cantonale e il 10 per cento dell'elettorato svizzero.

- b. l'urna elettronica verrà chiusa alle ore 12 del sabato precedente la domenica della votazione;
 - c. la decrittazione dell'urna elettronica può essere effettuata unicamente la domenica della votazione; i Cantoni di Berna, Lucerna, Basilea Città, Neuchâtel e Ginevra adottano misure appropriate affinché i risultati non siano resi pubblici prima delle ore 12 della domenica della votazione;
 - d. i voti espressi per via elettronica vengono addizionati ai voti espressi in modo convenzionale e, a condizione di regolare svolgimento, convalidati per il risultato federale;
 - e. I Cantoni di Berna, Lucerna, Basilea Città, Neuchâtel e Ginevra sono responsabili della piena osservanza di tutte le norme tecniche e procedurali minime al fine di minimizzare i rischi.
4. La Cancelleria federale può autorizzare la partecipazione alle sperimentazioni di aventi diritto di voto conformemente al campo d'applicazione territoriale stabilito nel presente decreto in base all'articolo 27*d* lettera c ODP, sempre che non vengano superati i limiti di cui all'articolo 27*f* capoverso 1 lettera a ODP.
 5. La Cancelleria federale è responsabile della comunicazione ai Cantoni di Berna, Lucerna, Basilea Città, Neuchâtel e Ginevra.

2 dicembre 2016

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,
Johann N. Schneider-Ammann
Il cancelliere della Confederazione,
Walter Thurnherr